



DELIBERA N. 68 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ prot n. ██████ del 04/09/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata il 29/08/2019. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 14/09/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 02/04/2019, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In stessa data veniva predisposta la scheda di presa in carico. In tale occasione veniva concordato e sottoscritto dal ricorrente un appuntamento per il giorno 29/08/2019. Il ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il CpI notifica al Sig. [REDACTED], in data 05/09/2019, la nota prot. n. [REDACTED] del 04/09/2019, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 29/08/2019. Sempre il 05/09/2019 il CpI notifica al ricorrente la nota prot. n. [REDACTED] del 04/09/2019, con la quale viene fissato, in seconda convocazione, un appuntamento per il giorno 12/09/2019.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento del 29/08/2019 è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data 28/08/2019, attestante il fatto che il ricorrente necessitava di tre giorni di riposo: dal 28/08/2019 al 30/08/2019.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [REDACTED]; scheda di presa in carico; nota prot. n. [REDACTED] del 04/09/2019 di sanzione di un quarto NASpI con ricevuta di avvenuta consegna; nota prot. n. [REDACTED] del 04/09/2019 di convocazione per il 2° appuntamento con ricevuta di avvenuta consegna.

In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il CpI riferisce, inoltre, che il Sig. [REDACTED] ha presentato certificazione medica solo in sede di ricorso, dopo aver ricevuto la comunicazione della sanzione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di

condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)